



Il Codice dei contratti pubblici dopo il decreto «sblocca cantieri» (DL 18.4.2019 n. 32)

Avv. Alessandro Massari

**Fondazione per la Formazione Forense
degli Avvocati di Firenze
5 giugno 2019**

Decreto «Sblocca cantieri»

Decreto Legge 18 aprile 2019 n. 32

Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici

- RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni volte a favorire la crescita economica e a dare impulso al sistema produttivo del Paese, mediante l'adozione di misure volte alla semplificazione del quadro normativo e amministrativo connesso ai pubblici affidamenti, concernenti, in particolare, la disciplina dei contratti pubblici;
- CONSIDERATA l'urgente necessità di operare in termini di maggiore semplificazione ed accelerazione per l'affidamento dei contratti pubblici, garantendo, al contempo, i necessari parametri di imparzialità e trasparenza nello svolgimento delle relative procedure;
- CONSIDERATA, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di semplificare le procedure di approvazione dei progetti al fine di pervenire al celere utilizzo delle risorse finanziarie destinate all'esecuzione di interventi infrastrutturali indifferibili;
- RITENUTA la straordinaria necessità ed urgenza di far fronte ai problemi di coordinamento tra la disciplina del Codice dei contratti pubblici e le disposizioni normative in tema di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata e liquidazione coatta amministrativa delle imprese, nell'ottica di fornire adeguata tutela alle attività imprenditoriali in momentanea sofferenza, garantendo, al contempo, la salvaguardia degli interessi erariali;

Decreto «Sblocca cantieri»

Decreto Legge 18 aprile 2019 n. 32

Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici

Documento di Economia e Finanza 2019: «Il Decreto sblocca-cantieri si prefigge l'obiettivo della semplificazione e del conseguente sblocco e/o accelerazione delle procedure di gara, l'apertura del mercato degli appalti pubblici alle PMI e una maggiore flessibilità procedurale volta alla promozione della concorrenza».

Relazione illustrativa del disegno di legge di conversione AS 1248: «le modifiche al Codice dei contratti pubblici "... sono volte in parte a semplificare le procedure di aggiudicazione degli appalti, recependo alcune indicazioni pervenute dagli stakeholder che operano nell'ambito dei contratti pubblici, che hanno partecipato alla consultazione pubblica indetta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e in parte a consentire il superamento della procedura di infrazione n. 2018/2273 «Non conformità dell'ordinamento interno rispetto ad alcune disposizioni delle Direttive europee in materia di contratti pubblici».

Decreto «Sblocca cantieri»

ANAC - Decreto legge 18 aprile 2019 n. 32 recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici». Prime valutazioni di impatto sul sistema degli appalti pubblici.

«Si evidenzia preliminarmente che tutte le modifiche intervenute sul Codice, dalla sua emanazione ad oggi, incluse quelle recate dal d.l. 32/2019, rendono il quadro normativo di settore poco chiaro, estremamente fluido e in continuo divenire, quale circostanza che determina evidenti difficoltà applicative delle norme di riferimento da parte degli operatori del settore.

L'incertezza giuridica del quadro normativo di settore influisce inevitabilmente sul corretto svolgimento del mercato degli appalti pubblici. Si osserva, infatti, che laddove il dato normativo si presenta frammentato e non chiaro, si incorre nel rischio di un'applicazione errata o distorta delle disposizioni di riferimento, di un allungamento dei tempi occorrenti per lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione, oltre che della fase di esecuzione dei relativi contratti, di un conseguente aumento del contenzioso. Sotto altro profilo, un quadro giuridico confuso non favorisce la concorrenza, scoraggiando gli investimenti anche di imprese estere e, questione da evidenziare, può favorire la commissione di eventi corruttivi. ...

Decreto «Sblocca cantieri»

ANAC - Decreto legge 18 aprile 2019 n. 32 recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici». Prime valutazioni di impatto sul sistema degli appalti pubblici.

...È quindi evidente il rischio che al continuo mutamento delle norme di settore, consegua un non corretto esercizio dell'azione amministrativa nel settore contrattuale pubblico. A ciò si aggiunga che è stato presentato al Parlamento, nel mese di febbraio 2019, il disegno di legge recante la delega per la semplificazione, la razionalizzazione, il riordino, il coordinamento e l'integrazione della normativa in materia di contratti pubblici.

Tale circostanza, unita alle criticità sopra rappresentate, impone di prestare particolare attenzione al coordinamento generale della disciplina in materia e di limitare eventualmente gli interventi di modifica urgenti alle disposizioni che presentino effettivamente un contenuto più critico, o perché necessitano di chiarimenti da parte del legislatore o per l'impatto che a breve periodo possono avere sul mercato degli appalti pubblici»i.

Procedura di infrazione UE

Commissione UE - Procedura di infrazione n. 2018/2273

Con lettera della Commissione Europea del 24.1.2019, indirizzata al Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, si evidenzia la “mancata conformità del quadro giuridico italiano alle Direttive del 2014 in materia di contratti pubblici, vale a dire la Direttiva 2014/23/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, la Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici e la Direttiva 2014/25/UE sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali”.

Il Governo è tenuto a trasmettere le sue osservazioni entro due mesi dal ricevimento della lettera di costituzione in mora.

Ai sensi dell’art. 258 del TFUE “La Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù dei Trattati, emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni. Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione, questa può adire la Corte di Giustizia dell’Unione europea”.

Decreto «Sblocca cantieri»

Decreto Legge 18 aprile 2019 n. 32

Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici"

Capo I - Norme in materia di contratti pubblici, di accelerazione degli interventi infrastrutturali, e di rigenerazione urbana

Art. 1 - Modifiche al Codice dei contratti pubblici

Art. 2 - Disposizioni sulle procedure di affidamento in caso di crisi di impresa

Art. 3 - Disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche

Art. 4 - Commissari straordinari, interventi sostitutivi e responsabilità erariali

Art. 5 - Norme in materia di rigenerazione urbana

Decreto «Sblocca cantieri»

Capo II - Disposizioni relative agli eventi sismici della Regione Molise e dell'area etnea

Art. 6 - Ambito di applicazione e Commissari straordinari

Art. 7 - Funzioni dei Commissari straordinari

Art. 8 - Contabilità speciali

Art. 9 - Ricostruzione privata

Art. 10 - Criteri e modalità generali per la concessione dei contributi per la ricostruzione privata

Art. 11 - Interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti

Art. 12 - Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi

Art. 13 - Ricostruzione pubblica

Art. 14 - Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali

segue

Decreto «Sblocca cantieri»

Capo II - Disposizioni relative agli eventi sismici della Regione Molise e dell'area etnea

Art. 15 - Contributi ai privati per i beni mobili danneggiati

Art. 16 - Legalità e trasparenza

Art. 17 - Qualificazione degli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria

Art. 18 - Struttura dei Commissari straordinari

Art. 19 - Interventi volti alla ripresa economica

Art. 20 - Sospensione dei termini

Decreto «Sblocca cantieri»

Capo III - Disposizioni relative agli eventi sismici dell'Abruzzo nell'anno 2009, del Centro Italia negli anni 2016 e 2017 e nei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia nel 2017

Art. 21 - Contributo straordinario per il Comune de L'Aquila e ulteriori provvidenze per i comuni del cratere e fuori cratere

Art. 22 - Misure relative al personale tecnico in servizio presso gli enti locali e gli uffici speciali per la ricostruzione

Art. 23 - Accelerazione della ricostruzione pubblica nelle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria

Art. 24 - Proroga disposizioni deposito e trasporto terre e rocce da scavo

Art. 25 - Compensazione ai comuni delle minori entrate a seguito di esenzione di imposte comunali

Art. 26 - Misure per la semplificazione delle procedure per l'immediato ristoro dei danni subiti dalle attività economiche e produttive e dai privati a seguito di eventi calamitosi

segue

Decreto «Sblocca cantieri»

Capo III - Disposizioni relative agli eventi sismici dell'Abruzzo nell'anno 2009, del Centro Italia negli anni 2016 e 2017 e nei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia nel 2017

Art. 27 - Presidio zona rossa dei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno

Art. 28 - Modifiche al Decreto Legislativo 1º agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”

Art. 29 - Norma di copertura

Art. 30 - Entrata in vigore

Decreto «Sblocca cantieri»

Entrata in vigore delle nuove norme del Decreto

Art. 30 (Entrata in vigore)

1. Il presente Decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in Legge.

Art. 1 (Modifiche al Codice dei contratti pubblici)

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono **publicati successivamente alla data di entrata in vigore** del presente Decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

➤ *Data di pubblicazione del bando dal 19 aprile 2019*

➤ *Data di invio della lettera di invito a presentare offerta dal 19 aprile 2019*

Decreto «Sblocca cantieri»

Entrata in vigore delle nuove norme del Decreto

Art. 1 (Modifiche al Codice dei contratti pubblici)

5. Le disposizioni di cui al comma 4 *[modifiche al C.P.A., n.d.r.]* si applicano ai processi iniziati dopo la data di entrata in vigore del presente Decreto.

TAR Calabria Reggio Calabria 13/5/2019 n. 324

L'art. 1, comma 5, d.l. 18 aprile 2019, n. 32, nell'individuare l'ambito della operatività dell'abrogazione del rito appalti super accelerato dettato dal comma 2 bis dell'art. 120 c.p.a., fa riferimento ai processi "iniziati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto", con tali dovendosi intendere, nell'ottica di chi agisce in giudizio ovvero di chi lo ha "iniziato", quelli in cui il ricorso introduttivo venga notificato (e non depositato) dopo il 19 aprile 2019.

Decreto «Sblocca cantieri»

➤ Il ritorno del Regolamento unificato

Art. 1 (Modifiche al Codice dei contratti pubblici)

1. Al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

mm) all'articolo 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

7) dopo il comma 27-septies, è aggiunto il seguente: “27-octies. Nelle more dell'adozione, ai sensi dell'art. 17, co. 1, lettere a) e b), della Legge n. 400/1988, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentita la Conferenza Stato- Regioni, di un **Regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente Codice**, le Linee guida e i Decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, co. 2, 31, co. 5, 36, co. 7, 89, co. 11, 111, commi 1 e 2, 146, co. 4, 147, commi 1 e 2, e 150, co. 2, rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma.

- *Si prevede il superamento delle Linee guida dell'ANAC attuative e la sostituzione con il nuovo Regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice;*
- *Nelle more del Regolamenti unico è prevista l'ultravigenza delle Linee guida e Decreti già adottati fino all'entrata in vigore del Regolamento;*

Decreto «Sblocca cantieri»

➤ Il ritorno del Regolamento unificato

ANAC: «Il d.l. 32/2019 prevede la sostituzione dei provvedimenti attuativi del Codice (linee guida e dei decreti ministeriali) con un unico Regolamento. Una simile previsione pone alcune criticità.

In primo luogo tale Regolamento non sostituirà tutte le linee guida e i decreti indicati nel Codice, posto che alcune disposizioni contemplanti tali provvedimenti attuativi non sono state modificate, facendo quindi salva l'adozione dei predetti atti.

In secondo luogo, la previsione dell'adozione del citato Regolamento entro 180 giorni, unita al regime transitorio introdotto dal nuovo comma 27-octies dell'art. 216 del Codice, a tenore del quale Linee guida già adottate “rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento”, determina ulteriori criticità. Tale previsione normativa, infatti, **crystalizza i contenuti delle Linee guida e non consente all'Autorità di apportare modifiche o integrazioni alle stesse, rendendole di fatto inapplicabili perché – in parte – non più coerenti con la fonte primaria di riferimento** (ad esempio linee guida n. 4/2016, non più attuali rispetto all'art. 36 del Codice, modificato dal d.l. 32/2019, ma in vigore ai sensi dell'art. 216, comma 27-octies).

Decreto «Sblocca cantieri»

➤ Il ritorno del Regolamento unificato

ANAC: «Infine, non appare coerente con la scelta di rinviare tutta la disciplina attuativa del Codice ad un unico Regolamento, l'introduzione nell'art. 110 del Codice di nuove Linee guida con le quali l'Autorità dovrà individuare e stabilire "requisiti aggiuntivi" che l'impresa in concordato deve possedere per partecipare a gare d'appalto (ovviando all'obbligo di avvalimento). Disposizione, questa, non coerente sia con le competenze e il ruolo dell'Autorità, trattandosi di materia che afferisce alla disciplina delle procedure concorsuali, sia con la promozione del ritorno in bonis dell'impresa, posto che la previsione di requisiti di partecipazione alle gare "ulteriori" rispetto a quelli già contemplati nel Codice, appare un aggravamento imposto all'impresa stessa».

Decreto «Sblocca cantieri»

➤ Comuni non capoluogo: facoltativo il previgente regime e il ricorso alla CUC

Art. 1 (Modifiche al Codice dei contratti pubblici)

1. Al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

g) all'articolo 37, comma 4, la parola "procede" è sostituita dalle seguenti: "può procedere direttamente e autonomamente oppure»

Art. 37 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze)

4. Se la stazione appaltante è un Comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, **può procedere direttamente e autonomamente oppure** secondo una delle seguenti modalità:

- a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
- b) mediante Unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
- c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le Province, le Città metropolitane ovvero gli Enti di area vasta ai sensi della Legge 7 aprile 2014, n. 56.

➤ *Fatta salva la disciplina della spending review, e gli obblighi di adesione a strumenti centralizzati, si riepande la possibilità di avviare procedure autonome senza obbligo di ricorso alla CUC (le quali, peraltro possono continuare ad operare nel rispetto di quanto previsto nella convenzione stipulata tra gli enti aderenti)*

Decreto «Sblocca cantieri»

➤ Comuni non capoluogo: facoltativo il previgente regime e il ricorso alla CUC

TAR Lombardia, Brescia – Sentenza n. 266 del 21 marzo 2019

1. Relativamente alla qualificazione della stazione appaltante ex art.38 del D.Lgs. n. 50/2016, finché non sarà approvata la disciplina attuativa di tale norma non vi sono i presupposti per formulare un giudizio di inadeguatezza della stazione appaltante. Di conseguenza, nel periodo transitorio ogni ente locale, previa iscrizione nell'anagrafe unica dell'ANAC, può bandire e gestire come autonoma stazione appaltante tutte le procedure di gara a cui sia interessato, senza che questo possa mettere a rischio l'aggiudicazione.

2. Occorre, infatti, sottolineare che **la violazione del principio di aggregazione e centralizzazione delle committenze, anche nei casi previsti dall'art. 37, co. 4, del D.Lgs. n. 50/2016, non è sanzionabile con l'annullamento dell'intera procedura di gara** in mancanza di parametri precostituiti che consentano di misurare la sproporzione tra la complessità della procedura e le competenze tecniche della stazione appaltante. Questi parametri potranno essere forniti solo dal Decreto che individuerà i requisiti tecnico-organizzativi di cui all'art. 38, co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 per l'iscrizione nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate.

Decreto «Sblocca cantieri»

➤ Comuni non capoluogo: facoltativo il previgente regime e il ricorso alla CUC

ANAC: La norma ostacola il processo di riduzione del numero delle stazioni appaltanti e, in attesa che sia dato rinnovato impulso all'indispensabile attuazione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti (previsto dall'art. 38 D.Lgs. 50/2016), ripropone le criticità connesse alle capacità gestionali dei piccoli comuni (in termini di: competenza, contenimento dell'azzardo morale, facilitazione dei controlli da parte dei soggetti deputati, economia degli affidamenti).

L'effetto combinato tra la presente disposizione, come novellata, e la mancata promozione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti produce l'effetto di rendere difficoltosa l'azione di controllo generalizzato su un sistema di affidamenti diffuso e polverizzato.

Decreto «Sblocca cantieri»

➤ Criteri di calcolo valore dell'appalto

Art. 1 (Modifiche al Codice dei contratti pubblici)

1. Al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

e) all'articolo 35 sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 9, lettera a) la parola “contemporaneamente” è soppressa;
- 2) al comma 10, lettera a) la parola “contemporaneamente” è soppressa;

➤ *Risposta alla procedura di infrazione UE: in un intervento suddiviso in lotti, anche qualora i **singoli lotti vengano affidati non contemporaneamente ma in tempi diversi**, occorre sempre tenere conto, ai fini dell'individuazione della procedura da applicare a tutti i lotti, **del valore complessivo dell'intervento**.*

Procedura di infrazione UE n. 2018/2273

I criteri di calcolo del valore dell'appalto suddiviso in lotti

La Commissione UE ha sottolineato che i commi 9 e 10 dell'art. 35 del Codice, laddove prevedono che il valore dell'appalto è dato dal “valore complessivo stimato della totalità di tali lotti”, hanno aggiunto, rispetto al testo della direttiva, che tale criterio si applica quando l'appalto “può dare luogo ad appalti aggiudicati **contemporaneamente** per lotti distinti” e non anche nel caso di aggiudicazione non contemporanea dei diversi lotti.

La Commissione osserva che, aggiungendo la qualifica “contemporaneamente”, la normativa italiana sembra aver ristretto l'applicabilità dell'obbligo di computare il valore complessivo stimato della totalità dei lotti. Pertanto la Commissione conclude che l'articolo 35, co. 9, lett. a), e l'art. 35, co. 10, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 violano l'art. 5, paragrafo 8, co. 1, e l'art. 5, paragrafo 9, co. 1, della Direttiva 2014/24/UE nonché l'art. 16, paragrafo 8, co. 1, e l'art. 16, paragrafo 9, co. 1, della Direttiva 2014/25/UE.

Decreto «Sblocca cantieri»

➤ Criteri di calcolo valore dell'appalto

Art. 35 (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti)

9. Per i contratti relativi a lavori e servizi:

a) quando un'opera prevista o una prestazione di servizi può dare luogo ad appalti aggiudicati **contemporaneamente** per lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti;

b) quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del presente codice si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto.

10. Per gli appalti di forniture:

a) quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dare luogo ad appalti aggiudicati **contemporaneamente** per lotti distinti, nell'applicazione delle soglie di cui ai commi 1 e 2 è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti;

b) quando il valore cumulata dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del presente codice si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto.

Decreto «Sblocca cantieri»

➤ **Anticipazioni del prezzo estese anche a servizi e forniture**

Art. 1 (Modifiche al Codice dei contratti pubblici)

1. Al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

e) all'articolo 35 sono apportate le seguenti modificazioni:

3) al comma 18, le parole “dei lavori”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “della prestazione”;

➤ *La disciplina dell'anticipazione del prezzo, pari al 20% del corrispettivo contrattuale, viene estesa a tutti gli appalti, compresi servizi e forniture.*

➤ *L'anticipazione non è applicabile al valore dell'accordo quadro ma all'importo del contratto applicativo stipulato*

Decreto «Sblocca cantieri»

➤ **Anticipazioni del prezzo estese anche a servizi e forniture**

Art. 35 (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti)

18. Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio **della prestazione**. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma **della prestazione**. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso **della prestazione**, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione **della prestazione** non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Decreto «Sblocca cantieri»

➤ **Procedure sotto – soglia: le nuove soglie delle procedure negoziate**

Art. 1 (Modifiche al Codice dei contratti pubblici)

1. Al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

f) all'articolo 36 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, alla lettera b) le parole “e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori” sono sostituite dalle seguenti “e inferiore a 200.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici per i lavori”;

2) al comma 2, la lettera c) è soppressa;

3) al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente: “d) per i lavori di importo pari o superiore a 200.00 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8”

(...)

2. All'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 912 è abrogato.

Decreto «Sblocca cantieri»

Art. 36 (Contratti sotto soglia)

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro ~~e inferiore a 150.000 euro per i lavori, e alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e inferiore a 200.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'art. 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici per i lavori~~, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

c) *[soppressa]*

d) per i lavori di importo pari o superiore a 200.00 euro e fino alle soglie di cui all'art. 35 mediante ricorso alle procedure di cui all'art. 60, fatto salvo quanto previsto dall'art. 97, comma 8;

Decreto «Sblocca cantieri»

➤ Semplificazione procedure sotto-soglia

ANAC: Le modifiche apportate alla disciplina degli appalti sotto-soglia rischiano di non centrare gli obiettivi di snellimento e semplificazione che la novella si prefigge.

In primo luogo, la riduzione della soglia entro cui è possibile ricorrere alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori amplia l'ambito di applicazione delle procedure aperte, con le conseguenti complessità legate alla gestione di procedure molto partecipate. I contrappesi introdotti non paiono essere del tutto efficaci.

Gli effetti acceleratori della preferenza accordata al criterio del prezzo più basso potrebbero rivelarsi di scarso rilievo in quanto impattanti su una percentuale non significativa di affidamenti e potrebbero essere in parte neutralizzati dalla reintroduzione dell'appalto integrato che implica l'utilizzo del criterio o.e.p.v.

L'inversione procedimentale, oltre a non essere coerente con un sistema di aggiudicazione al prezzo più basso con esclusione automatica delle offerte anomale che calcola la soglia di anomalia sulla base delle offerte ammesse, implica l'appesantimento procedurale del secondo calcolo della soglia di anomalia, favorisce l'aumento del contenzioso e lascia margini per manovre in grado di condizionare gli esiti dell'affidamento, in sede di soccorso istruttorio, da parte di operatori economici non utilmente collocati in graduatoria e soggetti al controllo dei requisiti.

Decreto «Sblocca cantieri»

Art. 36 (Contratti sotto soglia)

9-bis. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 95, comma 3, **le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo** ovvero, previa motivazione, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Art. 97 (Offerte anormalmente basse)

8. Per lavori, servizi e forniture, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e comunque per importi inferiori alle soglie di cui all'art. 35, ~~la stazione appaltante può prevedere~~ **alle soglie di cui all'art. 35, e che non presentano carattere transfrontaliero, la stazione appaltante prevede** nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 **e commi 2-bis e 2-ter**. ~~In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.~~ **Comunque l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.**

Decreto «Sblocca cantieri»

➤ **Soglia di interesse transfrontaliero: come si determina ?**

Consiglio di Stato, sez. Cons. Atti Normativi, parere 11 aprile 2019 n.1312 sull'aggiornamento delle linee guida ANAC n. 4

Il punto 1.5. va, dunque, così modificato: «Le stazioni appaltanti verificano se per un appalto o una concessione di dimensioni inferiori alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice dei contratti pubblici vi sia un interesse transfrontaliero certo in conformità ai criteri elaborati dalla Corte di Giustizia. Tale condizione non può essere ricavata, in via ipotetica, da taluni elementi che, considerati in astratto, potrebbero costituire indizi in tal senso, ma deve risultare in modo chiaro da una valutazione concreta delle circostanze dell'appalto in questione quali, a titolo esemplificativo, **l'importo dell'appalto, in combinazione con il luogo di esecuzione dei lavori o, ancora, le caratteristiche tecniche dell'appalto e le caratteristiche specifiche dei prodotti in causa, tenendo anche conto, eventualmente, dell'esistenza di denunce (reali e non fittizie) presentate da operatori ubicati in altri Stati membri** (si veda la Comunicazione della Commissione Europea 2006/C 179/02, relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive «appalti pubblici»). Possono essere considerati, al riguardo, anche **precedenti affidamenti con oggetto analogo realizzati da parte della stazione appaltante o altre stazioni appaltanti di riferimento.** ...

Decreto «Sblocca cantieri»

➤ **Soglia di interesse transfrontaliero: come si determina ?**

Consiglio di Stato, sez. Cons. Atti Normativi, parere 11 aprile 2019 n.1312 sull'aggiornamento delle linee guida ANAC n. 4

... È necessario tenere conto del fatto che, in alcuni casi, le frontiere attraversano centri urbani situati sul territorio di Stati membri diversi e che, in tali circostanze, anche appalti di valore esiguo possono presentare un interesse transfrontaliero certo. Per l'affidamento di appalti e concessioni di interesse transfrontaliero certo le stazioni appaltanti adottano le procedure di aggiudicazione adeguate e utilizzano mezzi di pubblicità atti a garantire in maniera effettiva ed efficace l'apertura del mercato alle imprese estere nonché il rispetto delle norme fondamentali e dei principi generali del Trattato e in particolare il principi di parità di trattamento e il principio di non discriminazione in base alla nazionalità oltreché l'obbligo di trasparenza che ne deriva».

Decreto «Sblocca cantieri»

➤ Procedure sotto-soglia: la cd. «inversione procedimentale»

Art. 1 (Modifiche al Codice dei contratti pubblici)

1. Al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

f) all'articolo 36 sono apportate le seguenti modificazioni:

4) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Le stazioni appaltanti **possono decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti** di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata **se specificamente prevista nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la procedura**. Se si avvalgono di tale facoltà, le stazioni appaltanti verificano in maniera imparziale e trasparente che **nei confronti del miglior offerente** non ricorrano motivi di esclusione e che sussistano i requisiti e le capacità di cui all'art. 83 stabiliti dalla stazione appaltante; **tale controllo è esteso, a campione, anche sugli altri partecipanti, secondo le modalità indicate nei documenti di gara**. Sulla base dell'esito di detta verifica, si procede eventualmente a **ricalcolare la soglia di anomalia di cui all'art. 97**. Resta salva, **dopo l'aggiudicazione**, la **verifica sul possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto**”;

Decreto «Sblocca cantieri»

➤ Settori speciali - «Inversione procedimentale»

Art. 1 (Modifiche al codice dei contratti pubblici)

1. Al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
bb) all'articolo 133, comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

Art. 133 (Principi generali per la selezione dei partecipanti)

8. Nelle procedure aperte, gli enti aggiudicatori possono decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la gara. Se si avvalgono di tale possibilità, le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono che la verifica dell'assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, in modo che nessun appalto sia aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'art. 136 o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice, **indicando nei documenti di gara le modalità della verifica, anche a campione, della documentazione relativa dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione. Sulla base dell'esito di detta verifica, si procede eventualmente a ricalcolare la soglia di anomalia di cui all'art. 97. Resta salva, dopo l'aggiudicazione, la verifica sul possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto.**”;

Decreto «Sblocca cantieri»

➤ **Procedure sotto – soglia: la cd. «inversione procedimentale»**

Iter procedimentale:

- verifica della ricevibilità delle offerte;
- si procede immediatamente all'apertura della busta contenente l'offerta economica o l'offerta tecnica (nel caso di criterio o.e.p.v. e dopo l'offerta economica);
- si redige la graduatoria e si individua il migliore offerente (in caso di esclusione automatica si effettuano i calcoli della soglia di anomalia e si individua il migliore offerente la cui offerta è appena inferiore alla soglia di anomalia);
- individuazione, in applicazione delle modalità fissate dalla lex specialis, dei concorrenti da verificare a campione;
- verifica della documentazione relativa ai requisiti del **migliore offerente** e del concorrente estratto a campione;
- eventuale soccorso istruttorio;
- eventuale ricalcolo della soglia di anomalia in caso di mancata dimostrazione dei requisiti;
- **verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario**, dopo l'aggiudicazione (necessaria per conferire efficacia alla stessa aggiudicazione)

Decreto «Sblocca cantieri»

Modifica all'art. 29 del Codice

Art. 1 (Modifiche al Codice dei contratti pubblici)

1. Al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - c) all'articolo 29, comma 1, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi;

➤ Art. 29 (Principi in materia di trasparenza)

1..... *[Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 120, co 2-bis, del Codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali. Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai candidati e concorrenti, con le modalità di cui all'art. 5-bis del D.Lgs. n. 82/2005, recante il Codice dell'amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, di detto provvedimento, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. Il termine per l'impugnativa di cui al citato art. 120, co. 2-bis, decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione].*

Decreto «Sblocca cantieri»

Modifica all'art. 76 del Codice

Art. 1 (Modifiche al Codice dei contratti pubblici)

1. Al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

l) all'articolo 76, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Nei termini stabiliti al comma 5 è dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalità di cui all'art. 5-bis del D.Lgs. n. 82/2005, recante il Codice dell'amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti";

Decreto «Sblocca cantieri»

Modifica all'art. 29 del Codice

ANAC: L'abrogazione dell'obbligo di pubblicare il provvedimento recante le ammissioni e/o esclusioni, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sebbene appaia coerente con la soppressione del cd. rito super-accelerato sulle ammissioni/esclusioni, necessita di un maggior coordinamento con l'art. 76, comma 2-bis, del Codice, laddove è previsto l'obbligo di comunicare individualmente il provvedimento de quo, **potendo sorgere il dubbio circa l'onere di impugnativa, ai sensi dell'art. 120, comma 5, c.p.a.**

Decreto «Sblocca cantieri»

Modifiche al «rito appalti» nel Codice del processo amministrativo

Art. 1 (Modifiche al Codice dei contratti pubblici)

4. All'articolo 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 2-bis e 6-bis sono abrogati;

b) al comma 5, primo periodo, le parole “Salvo quanto previsto al comma 6-bis, per l'impugnazione” sono sostituite dalle seguenti: “Per l'impugnazione”;

c) al comma 7, primo periodo, le parole “Ad eccezione dei casi previsti al comma 2-bis, i nuovi” sono sostituite dalle seguenti: “I nuovi”;

d) al comma 9, le parole “Nei casi previsti al comma 6-bis, il tribunale amministrativo regionale deposita la sentenza entro sette giorni dall'udienza, pubblica o in camera di consiglio, di discussione; le parti possono chiedere l'anticipata pubblicazione del dispositivo, che avviene entro due giorni dall'udienza” sono soppresse;

4. al comma 11, primo periodo, le parole “Le disposizioni dei commi 2-bis, 3, 6, 6-bis, 8, 8-bis, 8-ter, 9, secondo periodo e 10” sono sostituite dalle seguenti: “Le disposizioni dei commi 3, 6, 8, 8-bis, 8-ter, 9 e 10”.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano ai processi iniziati dopo la data di entrata in vigore del presente Decreto.

Decreto «Sblocca cantieri»

Cosa cambia:

- *Facoltà di inversione procedimentale per le procedure sotto-soglia nei settori ordinari e anche sopra soglia per i settori speciali;*
- *Abrogazione obbligo di pubblicazione in «Amministrazione Trasparente» del provvedimento degli ammessi e degli esclusi;*
- *Obbligo di avviso, tempestivamente ed entro 5 giorni, tramite PEC o strumento analogo del provvedimento degli ammessi e degli esclusi (art. 76, co. 2bis);*
- *Abrogazione rito superspeciale e accelerato per ricorsi contro i provvedimenti di ammissione o esclusione: si ritorna al rito «ordinario» di cui all'art. 120, co. 5, CPA;*
- *Il concorrente escluso ha l'onere di proporre ricorso entro 30 gg. dalla ricezione della comunicazione di esclusione (art. 120, co. 5, CPA e art. 76, co. 2bis, del Codice);*
- *Il concorrente che vuole impugnare l'altrui ammissione non deve più proporre ricorso entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento degli ammessi, ma entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione;*

Decreto «Sblocca cantieri»

➤ Procedure sotto – soglia: semplificazione verifica requisiti

Art. 1 (Modifiche al Codice dei contratti pubblici)

1. Al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

f) all'articolo 36 sono apportate le seguenti modificazioni:

5) il comma 6-bis è sostituito dai seguenti:

“6-bis. Ai fini dell'ammissione e della permanenza degli operatori economici nei **mercati elettronici** di cui al comma 6, il soggetto responsabile dell'ammissione verifica l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 su un **campione significativo** di operatori economici. Dalla data di entrata in vigore del Decreto di cui all'art. 81, co. 2, tale verifica sarà effettuata attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'art. 81, anche mediante interoperabilità fra sistemi. I soggetti responsabili dell'ammissione possono consentire l'accesso ai propri sistemi agli operatori economici per la consultazione dei dati, certificati e informazioni disponibili mediante la banca dati di cui all'art. 81 per la predisposizione della domanda di ammissione e di permanenza ai mercati elettronici.

Decreto «Sblocca cantieri»

➤ **Procedure sotto – soglia: semplificazione verifica requisiti**

6-ter. Nelle procedure di affidamento effettuate nell'ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6, **la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali.**

➤ *La norma si applica anche alle procedure svolte sui sistemi telematici (Sintel, ecc.)*

«..mercati elettronici di cui al comma 6...:»

6. Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un **mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica.** Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni.

Art. 3 (Definizioni)

zzz) «**sistema telematico**», un sistema costituito da soluzioni informatiche e di telecomunicazione che consentono lo svolgimento delle procedure di cui al presente Codice;

bbbb) «**mercato elettronico**», uno strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica;

Decreto «Sblocca cantieri»

➤ Procedure sotto – soglia: semplificazione verifica requisiti

Art. 3 (Definizioni)

cccc) «**strumenti di acquisto**», strumenti di acquisizione che non richiedono apertura del confronto competitivo. Rientrano tra gli strumenti di acquisto:

- 1) le convenzioni quadro di cui all'articolo 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate, ai sensi della normativa vigente, da CONSIP S.p.A. e dai soggetti aggregatori;
- 2) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza quando gli appalti specifici vengono aggiudicati senza riapertura del confronto competitivo;
- 3) il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo;

dddd) «**strumenti di negoziazione**», strumenti di acquisizione che richiedono apertura del confronto competitivo. Rientrano tra gli strumenti di negoziazione:

- 1) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza nel caso in cui gli appalti specifici vengono aggiudicati con riapertura del confronto competitivo;
- 2) il sistema dinamico di acquisizione realizzato da centrali di committenza;
- 3) il mercato elettronico realizzato da centrali di committenza nel caso di acquisti effettuati attraverso confronto concorrenziale;
- 4) i sistemi realizzati da centrali di committenza che comunque consentono lo svolgimento delle procedure ai sensi del presente codice;

eeee) «strumenti telematici di acquisto» e «strumenti telematici di negoziazione», strumenti di acquisto e di negoziazione gestiti mediante un sistema telematico;

Decreto «Sblocca cantieri»

➤ **Procedure sotto – soglia: semplificazione verifica requisiti**

- Caratteristica tipica dei mercati elettronici e delle piattaforme telematiche di negoziazione: presenza di una procedura bi-fasica;

Fase 1: ammissione (e permanenza) al mercato elettronico curata dal **gestore della piattaforma**;

Fase 2: attivazione della singola procedura di gara gestita dalla **stazione appaltante**.

- La possibilità della semplificazione nella seconda fase di aggiudicazione è correlata alla presenza di una verifica da parte del gestore della piattaforma circa l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 su un **campione significativo** di operatori economici
- Nel caso di partecipazione in RTI di un concorrente abilitato insieme ad altro **operatore non abilitato**, ovvero di avalimento con impresa ausiliaria non abilitata, ovvero con ricorso a subappalto ad impresa non abilitata, la stazione appaltante dovrà effettuare le verifiche anche sui requisiti generali in caso di aggiudicazione

Decreto «Sblocca cantieri»

➤ Procedure sotto – soglia: semplificazione verifica requisiti

5) il comma 6-bis è sostituito dai seguenti:

6-quater. In luogo del DGUE, i soggetti che gestiscono **mercati elettronici** ovvero che istituiscono o gestiscono un sistema dinamico di acquisizione per lavori, servizi e forniture possono predisporre **formulari standard** mediante i quali richiedere e verificare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 ed ogni eventuale ulteriore informazione necessaria all'abilitazione o all'ammissione. Nell'ambito della fase del confronto competitivo **la stazione appaltante utilizza il DGUE** per richiedere eventuali informazioni, afferenti la specifica procedura, ulteriori a quelle già acquisite in fase di abilitazione o ammissione».

Decreto «Sblocca cantieri»

Cosa cambia per le procedure sui mercati elettronici:

Per la fase di ammissione da parte dei gestori dei mercati elettronici

- In luogo del DGUE, i soggetti che gestiscono mercati elettronici possono predisporre **formulari standard** mediante i quali richiedere e verificare il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 ed ogni eventuale ulteriore informazione necessaria all'abilitazione o all'ammissione.
- Ai fini dell'ammissione e della permanenza degli operatori economici nei mercati elettronici, il soggetto responsabile dell'ammissione verifica l'assenza dei **motivi di esclusione di cui all'art. 80 su un campione significativo** di operatori economici;
- Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 81, co. 2, tale verifica sarà effettuata attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'art. 81, anche mediante interoperabilità fra sistemi.

Per la fase di gara e aggiudicazione da parte delle singole stazioni appaltanti

- Nell'ambito della fase del confronto competitivo la stazione appaltante utilizza il **DGUE** per richiedere eventuali informazioni, afferenti la specifica procedura, **ulteriori a quelle già acquisite in fase di abilitazione o ammissione».**
- La stazione appaltante che effettua le procedure sui mercati elettronici, verifica **esclusivamente** il possesso da parte dell'aggiudicatario dei **requisiti economici e finanziari e tecnico professionali (se sono stati richiesti dalla lex specialis); non trovano pertanto più applicazione le indicazioni delle Linee guida ANAC n. 4, par. 4.2.2**
- Rimane ferma la verifica ex art. 71 DPR n. 445/2000 in caso di «fondati dubbi»

Decreto «Sblocca cantieri»

➤ Procedure sotto – soglia: dalle Linee guida ANAC al Regolamento unico

Art. 1 (Modifiche al Codice dei contratti pubblici)

1. Al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

f) all'articolo 36 sono apportate le seguenti modificazioni:

6) al comma 7, primo periodo, le parole “L'ANAC con proprie Linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Codice, stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle” sono sostituite dalle seguenti: **“Con il Regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies,** sono stabilite le modalità relative alle procedure di cui al presente articolo, alle”, al secondo periodo le parole “Nelle predette linee guida” sono sostituite dalle seguenti: “Nel predetto Regolamento”, le parole “nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale” sono soppresse, e il terzo periodo è sostituito dal seguente **“Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.”;**

Decreto «Sblocca cantieri»

➤ Procedure sotto – soglia: dalle linee guida ANAC al Regolamento unico

Art. 36 (Contratti sotto soglia)

7. **Con il Regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies**, sono stabilite le modalità relative alle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nel predetto Regolamento sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata. **Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies**, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.

➤ *Nelle more dell'entrata in vigore del Regolamento unico, continuano ad applicarsi le Linee guida ANAC n. 4 (fino al 180° giorno dall'entrata in vigore del Decreto)*

Decreto «Sblocca cantieri»

➤ **Procedure sotto – soglia: ordinarietà del criterio del minor prezzo**

Art. 1 (Modifiche al Codice dei contratti pubblici)

1. Al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

f) all'articolo 36 sono apportate le seguenti modificazioni:

7) infine, è aggiunto il seguente comma: **“9-bis. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero, previa motivazione, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.”;**

Cosa cambia:

- *per le procedure sotto-soglia il criterio «ordinario», fatto salvo l'art. 95, co. 3, è quello del minor prezzo;*
- *per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ove non obbligatoria ai sensi dell'art. 95, co. 3, del Codice, occorre una «previa motivazione» (nella determina a contrattare)*

Decreto «Sblocca cantieri»

➤ Criteri di aggiudicazione

Art. 1 (Modifiche al Codice dei contratti pubblici)

1. Al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

s) all'articolo 95 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: “b-bis). I contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.”;

2) al comma 4, le lettere a) e c) sono soppresse;

3) al comma 10-bis, l'ultimo periodo è soppresso;

4) il comma 15 è sostituito dal seguente: “15. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase amministrativa di prima ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte”.

Decreto «Sblocca cantieri»

➤ Criteri di aggiudicazione

Art. 95 (Criteri di aggiudicazione dell'appalto)

3. Sono aggiudicati **esclusivamente** sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'art. 50, co. 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett .a);

b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro;

b-bis) I contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo”;

➤ *Per contratti di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro (compresi quelli sociali, di ristorazione, ad alta intensità di manodopera, e quelli caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo) è sempre consentito il criterio del minor prezzo*

➤ *Per contratti di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, l'applicazione del criterio dell'o.e.p.v. richiede ai sensi dell'art. 36, co. 9bis, del Codice una «previa motivazione»*

Decreto «Sblocca cantieri»

➤ Criteri di aggiudicazione

Art. 95 (Criteri di aggiudicazione dell'appalto)

4. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:

~~a) fermo restando quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, lettera d), per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l'affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo; in tali ipotesi, qualora la stazione appaltante applichi l'esclusione automatica, la stessa ha l'obbligo di ricorrere alle procedure di cui all'articolo 97, commi 2 e 8;~~

b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;

~~c) per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro, nonché per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all'articolo 35 solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo~~

Decreto «Sblocca cantieri»

➤ Criteri di aggiudicazione: cosa cambia per i lavori

- Gli appalti di lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria sono aggiudicati di regola sulla base del criterio del minor prezzo, ovvero, previa adeguata motivazione, anche sulla base del criterio dell'o.e.p.v.

Art. 36, co. 9-bis. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero, previa motivazione, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

- Gli appalti di lavori sotto soglia privi di interesse transfrontaliero da affidare col criterio del minor prezzo, devono essere aggiudicati con previsione dell'esclusione automatica delle offerte anomale (in presenza di almeno cinque offerte ammesse);

Art. 97, co. 8. Per lavori, servizi e forniture, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e comunque per importi inferiori alle soglie di cui all'articolo 35, e che non presentano carattere transfrontaliero, la stazione appaltante prevede nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e commi 2-bis e 2-ter. Comunque l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.”;

Decreto «Sblocca cantieri»

➤ **Criteri di aggiudicazione: cosa cambia per servizi e forniture**

1) I contratti di importo pari o superiore a 40.000 euro, relativi a:

- servizi sociali;
- servizi di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica;
- servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1;
- servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale;
- forniture e servizi caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo

➤ *devono essere aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;*

2) Gli altri contratti di **natura diversa** ovvero di **importo inferiore a 40.000 euro (con procedure di gara)**:

- *sono aggiudicati di regola sulla base del criterio del minor prezzo, e, per effetto dell'art. 97, comma 8, se inferiori alla soglia comunitaria e non aventi interesse transfrontaliero, sono aggiudicati con esclusione automatica delle offerte anomale;*
- *possono essere aggiudicati sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa adeguata motivazione (senza esclusione automatica delle offerte anomale);*

Decreto «Sblocca cantieri»

- **Criteri di aggiudicazione: cosa cambia per servizi e forniture**
- *Questione controversa è l'individuazione del corretto criterio di aggiudicazione per gli appalti di importo pari o superiore a 40.000 euro, di cui all'art. 95, co. 3, che presentano allo stesso tempo carattere «standardizzato» ai sensi dell'art. 95, co. 4, lett. b);*
- *Ad esempio: i servizi di pulizia, di manutenzione, di vigilanza, che si presentano allo stesso tempo sia ad **alta intensità di manodopera**, come definiti all'art. 50, co. 1, sia a carattere **standardizzato***
- **Consiglio di Stato, sez. III, 5/2/2019 n. 882:** «Si sottopone all'attenzione dell'Adunanza Plenaria quesito volto a chiarire se il rapporto, nell'ambito dell'art. 95, tra il comma 3 lettera a (casi di esclusivo utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tra i quali, quello dei servizi ad alta intensità di manodopera) ed il comma 4 lettera b (casi di possibile utilizzo del criterio del minor prezzo, tra i quali quello dei servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato), vada incondizionatamente declinato nei termini di specie a genere, con la conseguenza per cui, ove ricorrano le fattispecie di cui al comma 3, debba ritenersi, comunque, predicabile un obbligo cogente ed inderogabile di adozione del criterio dell'o.e.p.v.



Decreto «Sblocca cantieri»

➤ Criteri di aggiudicazione

Art. 95 (Criteri di aggiudicazione dell'appalto)

10-bis. La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. ~~A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento.~~

- *La stazione appaltante può determinare discrezionalmente il rapporto tra i pesi ponderali degli elementi qualitativi e di quelli economici.*

15. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla **fase amministrativa di prima ammissione**, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte”.

- *La disposizione va coordinata con l'art. 36, co. 5, relativa all'inversione procedimentale; il ricalcolo della soglia è possibile nella fase di prima ammissione (qualora il migliore offerente e/o il concorrente estratto a campione non dimostrino il possesso dei requisiti); ma una volta conclusa tale fase, la soglia si cristallizza e non è più ricalcolabile anche in caso di esclusioni per difetto dei requisiti*

Decreto «Sblocca cantieri»

➤ Offerte anomale: nuovi criteri di calcolo soglia di anomalia

Art. 1 (Modifiche al codice dei contratti pubblici)

1. Al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

t) all'articolo 97 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

“2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il **numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15**, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:

Decreto «Sblocca cantieri»

➤ Offerte anomale: nuovi criteri di calcolo soglia di anomalia

a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, **con esclusione del 10%**, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; **le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori**; qualora, nell'effettuare il calcolo del 10%, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);

c) calcolo della soglia come **somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico** dei ribassi di cui alla lettera b);

d) la soglia calcolata al punto c) viene **decrementata** di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

Decreto «Sblocca cantieri»

➤ Offerte anomale: nuovi criteri di calcolo soglia di anomalia

2-bis. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è inferiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; ai fini della determinazione della congruità delle offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:

a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10%, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del 10%, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);

c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);

d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20% della medesima media aritmetica);

e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).”;

Decreto «Sblocca cantieri»

➤ Offerte anomale: nuovi criteri di calcolo soglia di anomalia

2-ter. Al fine di non rendere nel tempo predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti **può procedere con Decreto alla rideterminazione delle modalità di calcolo per l'individuazione della soglia di anomalia.**

➤ *I criteri di calcolo della soglia di anomalia sono «dinamici» e possono variare nel tempo in relazione all'emanazione di un Decreto del MITT*

Decreto «Sblocca cantieri»

➤ **Offerte anomale: nuovi criteri di calcolo dei cd. «quattro quinti»**

2) al comma 3, sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: “Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Si applica l'ultimo periodo del comma 6.”;

Art. 97 (Offerte anormalmente basse)

3. Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. **Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Si applica l'ultimo periodo del comma 6.**

➤ *In caso di una o due offerte non si calcola più la soglia dei quattro quinti e rimane ferma la facoltà di verifica delle offerte in caso di elementi specifici di anomalia.*

Decreto «Sblocca cantieri»

➤ Offerte anomale:

3) al comma 3-bis, le parole “Il calcolo di cui al comma 2 è effettuato” sono sostituite dalle seguenti: “Il calcolo di cui ai commi 2, 2-bis e 2-ter è effettuato”;

4) al comma 8, dopo le parole “alle soglie di cui all’articolo 35, la stazione appaltante può prevedere”, sono sostituite dalle seguenti “alle soglie di cui all’articolo 35, e che non presentano carattere transfrontaliero, la stazione appaltante prevede”, dopo le parole “individuata ai sensi del comma 2” sono inserite le seguenti: “e commi 2-bis e 2-ter.”, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;

Art. 97 (Offerte anormalmente basse)

8. Per lavori, servizi e forniture, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e comunque per importi inferiori ~~alle soglie di cui all'articolo 35, la stazione appaltante può prevedere~~ **alle soglie di cui all'articolo 35, e che non presentano carattere transfrontaliero, la stazione appaltante prevede** nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 **e commi 2-bis e 2-ter**. ~~In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.~~ **Comunque l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.**

Decreto «Sblocca cantieri»

➤ Offerte anomale:

Art. 97 (Offerte anormalmente basse)

8. Per lavori, servizi e forniture, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e comunque per importi inferiori **alle soglie di cui all'articolo 35, e che non presentano carattere transfrontaliero, la stazione appaltante prevede** nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 **e commi 2-bis e 2-ter. Comunque l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.**

- *Nella sua formulazione letterale la disposizione, in presenza di appalti (anche di servizi e forniture) con aggiudicazione al prezzo più basso e privi di interesse transfrontaliero, pare IMPORRE (e non più facoltizzare) la previsione nella lex specialis dell'esclusione automatica delle offerte anomale;*
- *La questione si pone in particolare per forniture e servizi, laddove l'offerta non presenta elementi di anomalia o incongruità: l'esclusione automatica si pone in conflitto col principio di economicità (l'aggiudicazione avviene ad un prezzo «medio» tra quelli offerti scaturente dalla soglia di anomalia);*

Decreto «Sblocca cantieri»

➤ Commissione giudicatrice: l'introduzione del cd. «doppio binario»

Art. 1 (Modifiche al Codice dei contratti pubblici)

1. Al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

m) all'articolo 77, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: “3-bis. **In caso di indisponibilità o di disponibilità insufficiente di esperti iscritti nella sezione ordinaria dell'Albo ai fini della compilazione della lista di cui al comma 3, la commissione è nominata, anche solo parzialmente, dalla stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto tenuto conto delle specifiche caratteristiche del contratto da affidare e delle connesse competenze**”;

- Viene stabilito il principio della **preventiva escussione dell'Albo nazionale dei commissari**
- Solo in caso di indisponibilità o di disponibilità insufficiente di esperti iscritti nella sezione ordinaria dell'Albo, la commissione può essere nominata autonomamente dalla stazione appaltante, «tenuto conto delle specifiche caratteristiche del contratto da affidare e delle connesse competenze»
- Rimane fermo il principio della composizione esterna della commissione giudicatrice e del Presidente esterno per le procedure sotto-soglia

Decreto «Sblocca cantieri»

➤ Commissione giudicatrice: l'introduzione del cd. «doppio binario»

Comunicato Presidente A.N.AC. 10/4/2019

Differimento dell'operatività dell'Albo dei Commissari di gara di cui all'art. 78 del D.Lgs. n. 50/2016

Nel Comunicato del Presidente del 9 gennaio 2019 è stato disposto un primo rinvio alla data del 15 aprile 2019 per la piena operatività dell'Albo di cui all'art. 78 del Codice dei contratti pubblici e per il superamento del regime transitorio di cui all'art. 216, co. 12, del medesimo Codice. L'Autorità in attuazione della disposizione di cui all'art. 78 ha già adottato in modo completo la disciplina di riferimento, mediante l'adozione delle previste Linee guida, e ha predisposto il sistema informatico per l'iscrizione all'Albo già attivo in parte qua dal 10 settembre 2018 e per l'estrazione degli esperti da nominare nelle commissioni giudicatrici.

L'Autorità, rilevato tuttavia che, dalle notizie apprese, nell'emanando Decreto Legge cosiddetto "sblocca cantieri" sarebbe presente la norma suggerita dall'Autorità stessa per consentire l'avvio dell'Albo dei Commissari e che è quindi necessario attendere l'emanazione del Decreto e la sua conversione in legge al fine di poter verificare le modalità con cui dovrà essere avviato il predetto Albo, **dispone il rinvio per ulteriori novanta giorni, a decorrere dal 15 aprile p.v., della piena operatività dell'Albo e del superamento del summenzionato periodo transitorio.**

Decreto «Sblocca cantieri»

➤ Commissione giudicatrice: l'introduzione del cd. «doppio binario»

Art. 77 (Commissione giudicatrice)

3. I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 e, nel caso di procedure di aggiudicazione svolte da CONSIP S.p.a, INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e dai soggetti aggregatori regionali di cui all'art. 9 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, tra gli esperti iscritti nell'apposita sezione speciale dell'Albo, non appartenenti alla stessa stazione appaltante e, solo se non disponibili in numero sufficiente, anche tra gli esperti della sezione speciale che prestano servizio presso la stessa stazione appaltante ovvero, se il numero risulti ancora insufficiente, ricorrendo anche agli altri esperti iscritti all'Albo al di fuori della sezione speciale. **Essi sono individuati dalle stazioni appaltanti mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione.** Tale lista è comunicata dall'ANAC alla stazione appaltante, entro cinque giorni dalla richiesta della stazione appaltante.

Decreto «Sblocca cantieri»

➤ Commissione giudicatrice: l'introduzione del cd. «doppio binario»

3. ... La stazione appaltante può, in caso di affidamento di **contratti per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, per i lavori di importo inferiore a un milione di euro** o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare **alcuni componenti interni alla stazione appaltante**, nel rispetto del principio di rotazione, **escluso il Presidente**. Sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'articolo 58. In caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di elevato contenuto scientifico tecnologico o innovativo, effettuati nell'ambito di attività di ricerca e sviluppo, l'ANAC, previa richiesta e confronto con la stazione appaltante sulla specificità dei profili, può selezionare i componenti delle commissioni giudicatrici anche tra gli esperti interni alla medesima stazione appaltante.

➤ *Selezione autonoma commissari esterni da parte della stazione appaltante: si può prevedere nel regolamento interno la modalità già stabilita nel previgente Codice all'art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006*

Decreto «Sblocca cantieri»

➤ Commissione giudicatrice: l'introduzione del cd. «doppio binario»

Art. 84 D.Lgs. n. 163/2006

8. I commissari diversi dal presidente sono selezionati tra i funzionari della stazione appaltante. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché negli altri casi previsti dal regolamento in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal presidente sono scelti tra **funzionari di amministrazioni aggiudicatrici** di cui all'art. 3, co. 25, ovvero con un **criterio di rotazione** tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

- a) **professionisti**, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali;
- b) **professori universitari di ruolo**, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza.

Albo commissari

Atto di segnalazione ANAC 9/1/2019 n. 1

Concernente la disciplina dell'Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 77 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50

«.... il quadro normativo non sembra consentire la possibilità di nominare i commissari con modalità diverse da quelle descritte all'art. 77 per i casi di assenza e/o carenza di esperti.

Infatti il legislatore non ha provveduto a disciplinare il caso della mancata/parziale implementazione dell'Albo dei commissari di gara, ad eccezione delle specifiche previsioni dettate a tal riguardo per la sezione speciale, dal comma 3 dell'art. 77, a tenore del quale “i commissari sono ...nel caso di procedure di aggiudicazione svolte da CONSIP S.p.a, INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e dai soggetti aggregatori regionali di cui all'art. 9 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, tra gli esperti iscritti nell'apposita sezione speciale dell'Albo, non appartenenti alla stessa stazione appaltante e solo se non disponibili in numero sufficiente, anche tra gli esperti della sezione speciale che prestano servizio presso la stessa stazione appaltante ovvero, se il numero risulti ancora insufficiente, ricorrendo anche agli altri esperti iscritti all'Albo al di fuori della sezione speciale”.

Albo commissari

Atto di segnalazione ANAC 9/1/2019 n. 1

Concernente la disciplina dell'Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 77 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Sembra, inoltre, difficile ipotizzare la possibilità di istituire un “doppio regime” di nomina dei commissari di gara in caso di mancata o parziale implementazione dell’Albo o di singole sottosezioni dello stesso, tale da ritenere applicabili - contemporaneamente - il sistema transitorio delineato dal citato art. 216, comma 12, e quello disciplinato con Linee guida dell’Autorità. Ciò in ragione del tenore letterale delle norme in esame, che non contemplano tale possibilità, né prevedono che la stessa sia demandata alla fonte di rango secondario (le linee guida dell’Autorità) posto che - come sopra sottolineato - le Linee guida possono disciplinare esclusivamente gli aspetti indicati dagli artt. 77 e 78 del Codice.

Dunque il dato letterale delle norme non sembra consentire di ipotizzare una attuazione parziale dell’Albo dei commissari, stabilendo di ritenere operative solo talune sottosezioni dello stesso, con esclusione delle sottosezioni prive di iscrizioni o con iscrizioni esigue, in quanto tale ipotesi rischierebbe, verosimilmente, di determinare difficoltà applicative dell’intero sistema.

Albo commissari

Atto di segnalazione ANAC 9/1/2019 n. 1

Concernente la disciplina dell'Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 77 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Tenuto conto, infatti, che l'iscrizione all'Albo avviene per sottosezioni legate alle professionalità dei commissari (secondo quanto previsto dal par. 2.1 delle Linee guida n. 5/2018), risulterebbe complesso distinguere i settori sottoposti al nuovo regime ex art. 77 da quelli sottratti allo stesso fino alla piena operatività del sistema gestito dall'Autorità. Infatti, di frequente si verifica la necessità di una composizione della commissione giudicatrice con professionalità miste, ciò che determinerebbe, in molti casi, l'impossibilità di costituire la commissione ove si rendesse necessaria la presenza, all'interno della stessa, di professionalità appartenenti a sottosezioni prive di iscrizioni o scarsamente implementate (eccezion fatta, in quest'ultimo caso, per le prime estrazioni che potrebbero essere evase fino a concorrenza delle limitate iscrizioni).

Le criticità sopra illustrate richiedono quindi una urgente modifica normativa delle previsioni del Codice volta a consentire alle stazioni appaltanti la nomina dei commissari nel caso di mancata o insufficiente implementazione delle singole sottosezioni dell'Albo dei commissari.

Nelle more della auspicata modifica normativa l'Autorità, con Comunicato del 9 gennaio 2019, ha differito il termine del 15 gennaio 2019 previsto per la piena attuazione dell'Albo dei commissari alla data del 15 aprile 2019.

Albo commissari

Atto di segnalazione ANAC 9/1/2019 n. 1

Concernente la disciplina dell'Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 77 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50

4. Conclusioni

Alla luce di quanto sopra esposto, l'Autorità segnala la necessità di un intervento urgente di modifica delle previsioni dell'art. 77 del Codice, finalizzato a consentire alle stazioni appaltanti di procedere alla nomina dei commissari in caso di mancata o insufficiente implementazione delle singole sottosezioni dell'Albo.

5. Proposta di modifica dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016

Ai fini sopra indicati, si suggerisce la modifica dell'art. 77 del d.lgs. 50/2016, mediante inserimento del comma 3-bis, dal seguente tenore «**In caso di indisponibilità o di disponibilità insufficiente di esperti iscritti nella sezione ordinaria dell'Albo ai fini della compilazione della lista di cui al comma 3, la commissione è nominata, anche solo parzialmente, dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante**».

Albo commissari

- **Fino al 14.7.2019 trova applicazione il regime transitorio di cui all'art. 216, comma 12**
«12. Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante....»
- Gran parte delle disposizioni dell'art. 77 del nuovo Codice sono comunque immediatamente applicabili (escluso il comma 3 riferito all'Albo nazionale).
- Parte della giurisprudenza ritiene che, per la nomina dei membri esterni, la disciplina applicabile sia sostanzialmente quella contenuta nell'articolo 84 del Codice previgente.

Decreto «Sblocca cantieri»

Subappalto: le nuove norme in risposta alla Procedura di infrazione UE

Art. 1 (Modifiche al Codice dei contratti pubblici)

1. Al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

v) all'articolo 105 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente: “Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del **cinquanta per cento** dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture”;

2) al comma 4, la lettera a) è soppressa;

3) al comma 4, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: “e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80”;

4) al comma 4, la lettera d) è soppressa;

5) il comma 6 è abrogato;

6) al comma 13 la lettera a) è soppressa e alla lettera c) le parole “e se la natura del contratto lo consente” sono soppresse;

Procedura di infrazione UE

I limiti al subappalto

Come rilevato dalla Commissione UE: “Ai sensi della normativa italiana, il subappalto non può superare il 30% dell’importo totale di un contratto pubblico. Tale limite del 30% è previsto dalle seguenti disposizioni del Decreto Legislativo n. 50/2016:

- l’articolo 105, comma 2, terza frase, in forza del quale l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture²⁴;
- l’articolo 105, comma 5, in forza del quale, per le opere di cui all’articolo 89, comma 11, l’eventuale subappalto non può superare il 30% dell’importo delle opere. Le opere di cui all’articolo 89, comma 11, sono “opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali”.

Procedura di infrazione UE

I limiti al subappalto

- La Commissione rileva che nelle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE non vi sono disposizioni che consentano un siffatto limite obbligatorio all'importo dei contratti pubblici che può essere subappaltato. Al contrario, le Direttive si basano sul **principio secondo cui occorre favorire una maggiore partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) agli appalti pubblici, e il subappalto è uno dei modi in cui tale obiettivo può essere raggiunto**. Conformemente a tale approccio, l'art. 63, paragrafo 2, della Direttiva 2014/24/UE consente alle amministrazioni aggiudicatrici di limitare il diritto degli offerenti di ricorrere al subappalto, ma solo ove siffatta restrizione sia **giustificata dalla particolare natura delle prestazioni da svolgere** (la stessa impostazione si ritrova nell'art. 79, par. 3, della Direttiva 2014/25/UE).
- Nei considerandi delle Direttive si chiarisce che uno degli obiettivi di questa disposizione è proprio quello di facilitare la partecipazione delle PMI. Pertanto, secondo la Commissione, occorre concludere che **la normativa italiana viola il diritto UE in quanto essa limita il ricorso al subappalto in tutti i casi, e non solo nei casi in cui una restrizione del subappalto sia oggettivamente giustificata dalla natura delle prestazioni dedotte in contratto**. La suddetta conclusione è confermata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (sent. 14.7.2016 C 406/14) la quale ha già statuito che una clausola che impone limitazioni al ricorso a subappaltatori per una parte dell'appalto fissata in maniera astratta in una determinata percentuale dello stesso, e ciò a prescindere dalla possibilità di verificare le capacità di eventuali subappaltatori e senza menzione alcuna del carattere essenziale delle prestazioni di cui si tratta, è incompatibile con la Direttiva 2004/18/CE.

Procedura di infrazione UE

I limiti al subappalto

Il Consiglio di Stato, nel Parere della Comm. Spec. N. 782/2017), pur non ignorando la giurisprudenza comunitaria, aveva difeso i limiti nazionali, osservando come “La nuova Direttiva 2014/24 consente agli Stati membri di dettare una più restrittiva disciplina del subappalto, rispetto alla maggiore libertà del subappalto nella previgente Direttiva. Le Direttive del 2014, rispetto alle precedenti del 2004, per la prima volta includono nella disciplina del subappalto finalità che finora erano state specifiche della legislazione italiana, ossia una maggiore trasparenza e la tutela giuslavoristica. E’ vero che nemmeno le nuove Direttive, al pari delle previgenti, contemplano espressamente limiti quantitativi al subappalto, salva la possibilità per la stazione appaltante di esigere di conoscere preventivamente i nomi dei subappaltatori e la facoltà per gli Stati membri di imporre norme di tutela giuslavoristica. Tuttavia, **la complessiva disciplina delle nuove Direttive, più attente, in tema di subappalto, ai temi della trasparenza e della tutela del lavoro, in una con l’ulteriore obiettivo, complessivamente perseguito dalle Direttive, della tutela delle micro, piccole e medie imprese, può indurre alla ragionevole interpretazione che le limitazioni quantitative al subappalto, previste da legislatore nazionale, non sono in frontale contrasto con il diritto europeo.** Esse vanno infatti vagliate, e possono essere giustificate, da un lato alla luce dei principi di sostenibilità sociale che sono alla base delle stesse Direttive, e dall’altro lato alla luce di quei valori superiori, declinati dall’art. 36 TFUE, che possono fondare restrizioni della libera concorrenza e del mercato, tra cui, espressamente, l’ordine e la sicurezza pubblici. In tale prospettiva, il Governo ben potrebbe scegliere “l’opzione zero” ossia di non intervenire sulla scelta di fondo già operata dal codice, **difendendo la scelta italiana in sede di eventuale procedura di infrazione (ove essa venisse avviata dalla Commissione europea, ... e se del caso modificando in un secondo momento la norma de quo, a seguito di una eventuale condanna in sede comunitaria”.**

Procedura di infrazione UE

La terna dei subappaltatori

- La Commissione ritiene che, sebbene l'art. 71, paragrafo 2, della Direttiva 2014/24/UE preveda che le amministrazioni aggiudicatrici possono chiedere agli operatori di indicare nelle loro offerte "i subappaltatori proposti", una disposizione quale l'art. 105, co. 6, del D.Lgs. n. 50/2016, che obbliga gli offerenti ad indicare sempre tre subappaltatori, **anche qualora all'offerente ne occorrono meno di tre**, viola il principio UE di proporzionalità di cui all'art. 18, paragrafo 1, della Direttiva 2014/24/UE. Inoltre, soggiunge la Commissione, la disposizione di cui all'art. 105, co. 6, del Codice è resa ancor più sproporzionata dal fatto che, in base al testo di detta disposizione e come confermato dai fatti della causa C-395/1834, l'art. 105, co. 6, del Codice viene interpretato e applicato dalle Autorità italiane nel senso che gli operatori **sono obbligati ad indicare nelle loro offerte una terna di subappaltatori anche quando, in realtà, essi non intendono fare ricorso a nessun subappaltatore**.
- Pertanto la Commissione conclude che l'art. 105, co. 6, del Codice viola l'art. 18, paragrafo 1, e l'art. 71 della Direttiva 2014/24/UE, sia perché impone agli offerenti di indicare una terna di subappaltatori anche quando, in realtà, detti offerenti non intendono fare ricorso a nessun subappaltatore, sia perché impone agli offerenti di indicare una terna di subappaltatori anche quando, in realtà, a detti offerenti occorrono meno di tre subappaltatori.

Procedura di infrazione UE

Subappalto a cascata

- L'articolo 71, par. 5, quinto comma, della Direttiva 2014/24/UE (e, nello senso l'art. 88, par. 5, quinto comma, della Direttiva 2014/25/UE e l'articolo 42, par. 3, quarto comma, della Direttiva 2014/23/UE) recita: “Le amministrazioni aggiudicatrici possono estendere o possono essere obbligate dagli Stati membri a estendere gli obblighi previsti al primo comma, [cioè l'obbligo di indicare alle amministrazioni aggiudicatrici nome, recapito e rappresentanti legali dei subappaltatori] ad esempio: [...] b) ai **subappaltatori dei subappaltatori** del contraente principale o ai subappaltatori successivi nella catena dei subappalti”.
- Da tali disposizioni, nonché dall'obbligo di rispettare i principi di proporzionalità e parità di trattamento risulta che **gli Stati membri non possono imporre ai subappaltatori un divieto generale e universale di fare a loro volta ricorso ad altri subappaltatori.**
- Dunque, l'articolo 105, comma 19, del Codice, che vieta in modo generale e universale che le prestazioni subappaltate possano essere oggetto di ulteriore subappalto, si pone in contrasto con le citate disposizioni delle Direttive.

Decreto «Sblocca cantieri»

Subappalto: le nuove norme in risposta alla Procedura di infrazione UE

Art. 105 (Subappalto)

2. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. ~~Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.~~ **Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del cinquanta per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.** L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7.

Decreto «Sblocca cantieri»

Subappalto: le nuove norme in risposta alla Procedura di infrazione UE

Art. 105 (Subappalto)

4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente Codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

~~a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;~~

b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria **e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80;**

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;

~~d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.~~

Decreto «Sblocca cantieri»

Subappalto: le nuove norme in risposta alla Procedura di infrazione UE

Art. 105 (Subappalto)

~~6. È obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 o, indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190. Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara. Nel bando o nell'avviso di gara la stazione appaltante prevede, per gli appalti sotto le soglie di cui all'articolo 35: le modalità e le tempistiche per la verifica delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 80 prima della stipula del contratto stesso, per l'appaltatore e i subappaltatori; l'indicazione dei mezzi di prova richiesti, per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell'articolo 80.~~

Decreto «Sblocca cantieri»

Subappalto: le nuove norme in risposta alla procedura di infrazione UE

Art. 105 (Subappalto)

13. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) ~~quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;~~
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore ~~e se la natura del contratto lo consente.~~

Decreto «Sblocca cantieri»

Subappalto: le nuove norme in risposta alla Procedura di infrazione UE

Cosa cambia:

- *quota massima subappaltabile: dal 30 al 50% dell'importo complessivo del contratto*
- *eliminato l'obbligo della terna dei subappaltatori;*
- *eliminato il divieto per l'affidatario del subappalto di partecipare alla procedura per l'affidamento dell'appalto;*
- *eliminato il pagamento diretto alle MPMI subappaltatrici, ma risulta ampliata la possibilità di richiesta di pagamento diretto per tutte le subappaltatrici (a prescindere dalla natura del contratto)*

Decreto «Sblocca cantieri»

Subappalto: le nuove norme in risposta alla Procedura di infrazione UE

ANAC: L'innalzamento della quota di affidamento subappaltabile (dal 30% al 50%) e la completa eliminazione della verifica dei requisiti del subappaltatore in gara non rispondono alle osservazioni avanzate in sede di procedura di infrazione. **L'assenza di limite al subappalto viene a livello europeo strettamente correlata alla necessità che i documenti dell'appalto impongano ai concorrenti di indicare nelle offerte l'intenzione di subappaltare e i subappaltatori proposti, di modo che l'amministrazione sia posta in grado di verificare le loro capacità in occasione della valutazione delle offerte e della selezione dell'aggiudicatario.** Per contro, le modifiche introdotte dal d.l. 32/2019 in esame tendono parallelamente sia a ridurre i limiti per il subappalto sia a posticipare ad una fase successiva all'aggiudicazione e direttamente afferente all'esecuzione ogni verifica che possa riguardare i subappaltatori ed anche l'individuazione degli stessi.

Ciò potrebbe altresì aggravare talune criticità esistenti (infiltrazioni criminali, violazione delle norme a tutela del lavoro, scarso controllo sull'effettivo esecutore dell'affidamento) che le disposizioni modificate dal d.l. 32/2019 miravano a contenere, tenuto anche conto che il limite del 50% risulta essere virtuale per i lavori, in relazione al combinato disposto con l'art. 1, comma 2, D.M. n. 248 del 10.11.2016 (ancora in vigore anche ai sensi del nuovo art. 216 comma 27 octies del Codice) .

L'eliminazione del divieto di subappalto in favore del concorrente (previsto dall'art. 105 comma 4 lett. a) D.Lgs. 50/2016, abrogato dal d.l. 32/2019) potrebbe stimolare accordi collusivi in fase di gara, che sfociano in cospicue "spartizioni" in fase di esecuzione.

Decreto «Sblocca cantieri»

➤ **Requisiti generali: modifiche all'art. 80 del Codice e adeguamento alla Procedura di infrazione UE**

Art. 1 (Modifiche al Codice dei contratti pubblici)

1. Al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

n) all'articolo 80 sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 1, le parole “anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, co. 6,” sono soppresse;
- 2) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo “Resta fermo altresì quanto previsto dall'art. 34-bis, commi 6 e 7, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159”;
- 3) al comma 3, le parole “in caso di società con meno di quattro soci” sono sostituite dalle seguenti: “in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro” e, dopo le parole «quando è intervenuta la riabilitazione» sono aggiunte le seguenti: “ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179, co. 7, del Codice penale”;
- 4) al comma 4, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: “Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati.”

Decreto «Sblocca cantieri»

➤ **Requisiti generali: modifiche all'art. 80 del Codice e adeguamento alla Procedura di infrazione UE**

5) al comma 5, le parole “anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, co. 6” sono soppresse;

6) il comma 10 è sostituito dal seguente: “10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione è: a) **perpetua**, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'art. 317-bis, co. 1, primo periodo del Codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179, settimo comma, del codice penale; b) pari a **sette anni** nei casi previsti dall'articolo 317-bis, co. 1, secondo periodo del Codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione; c) pari a **cinque anni** nei casi diversi da quelli di cui alle lettere precedenti, salvo che sia intervenuta riabilitazione. Nei casi di cui alle lettere b) e c), se la pena principale ha una durata inferiore a sette e, rispettivamente, cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5 la durata della esclusione è pari a **tre anni**, decorrenti dal provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso.”;

Procedura di infrazione UE

I gravi illeciti professionali

- Ha osservato la Commissione UE che nel caso di offerenti che abbiano contestato in giudizio la risoluzione anticipata di un precedente contratto di appalto o concessione, si preclude alle stazioni appaltanti ogni valutazione circa l'affidabilità di tali offerenti sino a quando il giudizio non abbia confermato la risoluzione anticipata.
- Tale violazione è quindi stata superata dalla nuova formulazione della lett. c-ter) del comma 5 dell'art. 80 del Codice, a seguito della novella di cui all'art. 5 del D.L. n. 135/2018 conv. in L. n. 2/2019, per il quale "operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa".
- Ora le stazioni appaltanti, da un lato, detengono una maggiore discrezionalità nella valutazione della gravità e persistenza delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto che ha comportato la risoluzione per inadempimento o altre sanzioni comparabili (indipendentemente dalla pendenza di un giudizio), ma, dall'altro, devono ben motivare, oltre alla gravità della violazione, anche tenendo conto del tempo trascorso dalla violazione.

Procedura di infrazione UE

L'accertamento delle gravi violazioni in materia fiscale e contributiva

- Come noto, l'articolo 80, comma 4, consente l'esclusione del concorrente solo se questo ha commesso violazioni gravi, "definitivamente accertate", rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali; costituiscono "violazioni definitivamente accertate quelle contenute in **sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione**".
- Tuttavia l'art. 57, par. 2, primo e secondo comma, della Direttiva 2014/24/UE (e, analogamente, l'art. 38, par. 5, primo e secondo comma, della Direttiva 2014/23/UE), prevede che le amministrazioni aggiudicatrici possono parimenti escludere se dimostrano, "**con qualunque mezzo adeguato**, che l'operatore economico non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali."
- Secondo la Commissione UE, dunque, l'articolo 80, comma 4, del Codice non è conforme alle suddette disposizioni della Direttiva 2014/23/UE e della Direttiva 2014/24/UE in quanto **non consente di escludere un operatore economico che ha violato gli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali qualora tale violazione – pur non essendo stata stabilita da una decisione giudiziaria o amministrativa avente effetto definitivo – possa essere comunque adeguatamente dimostrata dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore.**

Decreto «Sblocca cantieri»

Art. 80 (Motivi di esclusione)

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ~~anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6,~~ per uno dei seguenti reati: (...)

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo Decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. **Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159.**

Decreto «Sblocca cantieri»

Art. 34-bis – D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159

6. Le imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva ai sensi dell'articolo 84, comma 4, che abbiano **proposto l'impugnazione del relativo provvedimento del prefetto**, possono richiedere al tribunale competente per le misure di prevenzione l'applicazione del **controllo giudiziario** di cui alla lettera b) del comma 2 del presente articolo. Il tribunale, sentiti il procuratore distrettuale competente e gli altri soggetti interessati, nelle forme di cui all'articolo 127 del Codice di procedura penale, accoglie la richiesta, ove ne ricorrano i presupposti; successivamente, anche sulla base della relazione dell'amministratore giudiziario, può revocare il controllo giudiziario e, ove ne ricorrano i presupposti, disporre altre misure di prevenzione patrimoniali.

7. Il provvedimento che dispone l'amministrazione giudiziaria prevista dall'articolo 34 o il controllo giudiziario ai sensi del comma 6 del presente articolo **sospende gli effetti di cui all'articolo 94.**

Decreto «Sblocca cantieri»

Art. 80 (Motivi di esclusione)

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza ~~in caso di società con meno di quattro soci~~ **in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro**, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione, **ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale**, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Decreto «Sblocca cantieri»

Art. 80 (Motivi di esclusione)

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del DPR n. 602/1973. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del DURC, di cui all'art. 8 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. **Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati.** Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Decreto «Sblocca cantieri»

Art. 80 (Motivi di esclusione)

ANAC: Le modifiche apportate ai motivi di esclusione dalle gare rischiano di ingenerare numerosi contenziosi e rallentare l'affidamento delle commesse pubbliche. L'introduzione della causa di esclusione "facoltativa" nei confronti degli operatori economici che non abbiano ottemperato agli obblighi di pagamento di imposte o contributi in caso di violazioni "non definitivamente" accertate andrebbe temperata richiamando il carattere di gravità della violazione, in ossequio al principio di proporzionalità.

Decreto «Sblocca cantieri»

Art. 80 (Motivi di esclusione)

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, ~~anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6~~ qualora:

Decreto «Sblocca cantieri»

Art. 80 (Motivi di esclusione)

10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione è:

- a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo comma, primo periodo, del Codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del Codice penale;
- b) pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, primo comma, secondo periodo, del Codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
- c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.

Decreto «Sblocca cantieri»

Art. 80 (Motivi di esclusione)

10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso.

Decreto «Sblocca cantieri»

Art. 80 (Motivi di esclusione)

ANAC: Diverse sono.... le criticità riscontrate riguardo l'efficacia temporale dell'interdizione alle procedure di gara:

1) relativamente alle sentenze penali di condanna, è necessario un maggiore coordinamento tra la prescrizione di cui al comma 10, lett. b) dell'art. 80, quella di cui al comma 10-bis, primo periodo, e l'art. 317-bis c.p., onde evitare possibili antinomie tra le disposizioni del Codice degli appalti e le previsioni del Codice penale;

2) relativamente ai casi diversi dalle condanne penali, la previsione di una durata fissa (tre anni) per l'interdizione difetta della necessaria proporzionalità con le eterogenee ipotesi contemplate dal comma 5 dell'art. 80, **ingenerando anche confusione sulla valenza escludente di fatti la cui verifica è soggetta ad un accertamento puntuale disposto con riferimento al momento dell'autodichiarazione resa**, senza considerare che la decisione di ancorare il decorso del termine alla "data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione", oltre a porsi in contrasto con le direttive europee, rende incerto quale debba essere il dies a quo, rendendo al contempo inapplicabile l'esclusione agli illeciti professionali gravi non cristallizzati in un provvedimento amministrativo;

3) appare, in ogni caso, poco chiara la formulazione dell'ultimo periodo del comma 10-bis dell'art. 80, che sembra introdurre uno spazio di discrezionalità eccessivamente lato in favore delle stazioni appaltanti, chiamate a tener conto del **tempo occorrente alla definizione del giudizio ai fini delle loro decisioni in ordine all'eventuale esclusione del concorrente dalla gara.**

Decreto «Sblocca cantieri»

ConSORZI stabili

Art. 1 (Modifiche al Codice dei contratti pubblici)

1. Al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

h) all'articolo 47:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. I consorzi stabili di cui agli articoli 45, co. 2, lett. c), e 46, co. 1, lett. f), eseguono le prestazioni o con la propria struttura **o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto**, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Per i lavori, ai fini della qualificazione di cui all'art. 84, con il Regolamento di cui all'art. 216, co. 27-octies, sono stabiliti i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni. **L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'art. 45, co. 2, lett. b), ai propri consorziati non costituisce subappalto**»

2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: “2-bis. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della **verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati**. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico- organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.”;

Decreto «Sblocca cantieri»

Incentivi per funzioni tecniche

Art. 1 (Modifiche al Codice dei contratti pubblici)

1. Al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

aa) all'articolo 113, comma 2, le parole “per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici” sono sostituite dalle seguenti: “per le attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della progettazione”;

Art. 113 (Incentivi per funzioni tecniche)

2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2% modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente ~~per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici,~~ **per le attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della progettazione,** di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti

Decreto «Sblocca cantieri»

Progettazione lavori

Art. 1 (Modifiche al Codice dei contratti pubblici)

1. Al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 23 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) Al comma 3, primo periodo, le parole “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare e del Ministro dei Beni e delle Attività culturali e del turismo” sono sostituite dalle seguenti: “Con il Regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies”

2) il comma 3-bis è sostituito dal seguente: “3-bis. **I contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria**, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal presente codice, **sulla base del progetto definitivo** costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico- estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. **L’esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo**”;

Decreto «Sblocca cantieri»

Progettazione lavori

3) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Il **progetto di fattibilità tecnica ed economica** individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Per i lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 35 anche ai fini della programmazione di cui all'art. 21, co. 3, nonché per l'espletamento delle procedure di dibattito pubblico di cui all'art. 22 e per i concorsi di progettazione e di idee di cui all'art. 152, **il progetto di fattibilità è preceduto dal documento di fattibilità delle alternative progettuali** di cui all'art. 3, co. 1, lett. ggggg quater) nel rispetto dei contenuti di cui al Decreto previsto all'art. 23, co. 3. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di richiedere la redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali **anche per lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35**. Nel progetto di fattibilità tecnico ed economica, il progettista sviluppa, nel rispetto del quadro esigenziale, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonché gli elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, secondo le modalità previste nel Decreto di cui al comma 3, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa.

Decreto «Sblocca cantieri»

Progettazione lavori

4) al comma 6, le parole “di studi preliminari sull’impatto ambientale” sono sostituite dalle seguenti: “di studi di fattibilità ambientale e paesaggistica”; le parole “le esigenze di compensazioni e di mitigazione dell’impatto ambientale” sono sostituite dalle seguenti “la descrizione delle misure di compensazioni e di mitigazione dell’impatto ambientale”;

5) dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti: “11-bis. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento sono comprese le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all’intervento.”. “11-ter. Le spese strumentali riguardanti le attività finalizzate alla stesura del Piano generale degli interventi del sistema accentrato delle manutenzioni di cui all’art. 12 della Legge 15 luglio 2011, n. 111 sono a carico della Agenzia del Demanio”;

Decreto «Sblocca cantieri»

Progettazione lavori

ANAC: Le scelte operate dal d.l. 32/2019 in materia di progettazione destano perplessità circa il concreto perseguimento dell'obiettivo di semplificazione indicato. La scelta di introdurre all'art. 24 del Codice il nuovo comma 3 bis che estende anche alle manutenzioni straordinarie la possibilità di affidamento sulla base della sola progettazione definitiva e senza limite di importo, al pari delle manutenzioni ordinarie, incrementa il rischio criticità in fase esecutiva e il ricorso a varianti, data l'evidente differenza tra le due tipologie di manutenzione e la maggiore complessità delle prime.

L'attribuzione della progettazione esecutiva all'aggiudicatario ha mostrato, già nel previgente sistema poi riformato dal d.lgs. 50/2016, manifesti limiti in termini di incremento dei costi di partecipazione alle gare per gli operatori economici (predisposizione del progetto esecutivo in fase di gara); nessuna riduzione significativa del ricorso alle varianti in corso d'opera; nessuna riduzione del contenzioso amministrativo; negativa incidenza sulla qualità dei lavori. **A fronte delle note criticità dell'istituto dell'appalto integrato il d.l. 32/2019 non introduce elementi di temperamento idonei ad escludere che le stesse si ripresentino**, quale la promozione ed incremento della competenza e della qualificazione delle stazioni appaltanti. Per effetto della reintroduzione dell'appalto integrato troverà, inoltre, consistente mitigazione l'utilizzo del criterio del prezzo più basso e ciò in controtendenza con gli stessi obiettivi del d.l. 32/2019. Infine, anche la scelta di rimettere alle stazioni appaltanti, anziché al CIPE, l'approvazione delle varianti fino al 50% è idonea a ridurre sensibilmente il controllo sulla fase di esecuzione, alla luce di tutto quanto sopra rilevato.

Decreto «Sblocca cantieri»

Concessioni lavori e incompatibilità progettista

Art. 1 (Modifiche al Codice dei contratti pubblici)

1. Al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

b) all'articolo 24 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole "Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Codice, sentita l'ANAC," sono sostituite dalle seguenti "Con il Regolamento di cui all'art. 216, co. 27-octies," e il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Fino alla data di entrata in vigore del Regolamento di cui all'art. 216, co. 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.";

2) al comma 7, primo periodo, le parole "o delle concessioni di lavori pubblici" sono soppresse, al secondo periodo, le parole ", concessioni di lavori pubblici" sono soppresse ed, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara possono essere affidatari delle concessioni di lavori pubblici a condizione che il concedente adotti misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla loro partecipazione.";

Decreto «Sblocca cantieri»

Concessioni lavori e incompatibilità progettista

Art. 24 (Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici)

7. Fermo restando quanto previsto dall'art. 59, co. 1, quarto periodo, gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara non possono essere affidatari degli appalti o ~~delle concessioni di lavori pubblici~~, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. Ai medesimi appalti, ~~concessioni di lavori pubblici~~, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del Codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori. **Gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara possono essere affidatari delle concessioni di lavori pubblici a condizione che il concedente adotti misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla loro partecipazione.**

Decreto «Sblocca cantieri»

Concessioni lavori e incompatibilità progettista

- *Con le modifiche introdotte all'articolo 24, comma 7, del Codice dei contratti pubblici, si prevede la possibilità per affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara di essere anche affidatari delle concessioni di lavori pubblici a condizione che il concedente adotti misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla loro partecipazione.*

Decreto «Sblocca cantieri»

Appalto integrato: tutela per i progettisti utilizzati dall'impresa concorrente

Art. 1 (Modifiche al Codice dei contratti pubblici)

1. Al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

i) all'articolo 59 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1-bis è inserito in fine il seguente periodo: “I requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto sono previsti nei documenti di gara nel rispetto del presente Codice e del Regolamento di cui all'art. 216, co. 27-octies; detti requisiti sono posseduti dalle imprese attestata per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'art. 46, co. 1; le imprese attestata per prestazioni di progettazione e costruzione documentano i requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione.”;

2) dopo il comma 1-ter è inserito il seguente: “**1-quater. Nei casi in cui in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista indicato o raggruppato.**”;

Decreto «Sblocca cantieri»

Appalto integrato: tutela per i progettisti utilizzati dall'impresa concorrente

Art. 1 (Modifiche al Codice dei contratti pubblici)

1. Al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

mm) all'articolo 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

3) al comma 4-bis sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Il divieto di cui all'art. 59, co. 1, quarto periodo, non si applica altresì per le opere i cui progetti definitivi siano approvati dall'organo competente entro il 31 dicembre 2020, con pubblicazione del bando entro i successivi dodici mesi. Il soggetto incaricato della predisposizione del progetto esecutivo non può assumere le funzioni di direttore dei lavori in relazione al medesimo appalto.”;

Art. 216. (Disposizioni transitorie e di coordinamento)

4-bis. Il divieto di cui all'art. 59, co. 1, quarto periodo, non si applica per le opere i cui progetti definitivi risultino approvati dall'organo competente alla data di entrata in vigore del presente codice con pubblicazione del bando entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. **Il divieto di cui all'art. 59, co. 1, quarto periodo, non si applica altresì per le opere i cui progetti definitivi siano approvati dall'organo competente entro il 31 dicembre 2020, con pubblicazione del bando entro i successivi dodici mesi. Il soggetto incaricato della predisposizione del progetto esecutivo non può assumere le funzioni di direttore dei lavori in relazione al medesimo appalto.**

Decreto «Sblocca cantieri»

Rito appalti

Art. 1 (Modifiche al Codice dei contratti pubblici)

4. All'articolo 120 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 2-bis, 6-bis, sono abrogati;

b) al comma 5, le parole “salvo quanto previsto al comma 6-bis, per l'impugnazione” sono sostituite dalle seguenti: “Per l'impugnazione”;

c) al comma 7, le parole “Ad eccezione dei casi previsti al comma 2-bis, i nuovi” sono sostituite dalle seguenti: “I nuovi”;

d) al comma 9, le parole "Nei casi previsti al comma 6-bis, il tribunale amministrativo regionale deposita la sentenza entro sette giorni dall'udienza, pubblica o in camera di consiglio, di discussione; le parti possono chiedere l'anticipata pubblicazione del dispositivo, che avviene entro due giorni dall'udienza" sono soppresse;

e) al comma 11, primo periodo, le parole "Le disposizioni dei commi 2-bis, 3, 6, 6-bis, 8, 8-bis, 8-ter, 9, secondo periodo e 10" sono sostituite dalle seguenti: "Le disposizioni dei commi 3, 6, 8, 8-bis, 8-ter, 9 e 10".

Decreto «Sblocca cantieri»

Rito appalti

Art. 1 (Modifiche al Codice dei contratti pubblici)

4. All'articolo 120 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 2-bis, 6-bis sono abrogati;

➤ *Abrogazione rito superaccelerato per l'impugnazione dei provvedimenti di esclusione e ammissione (art. 120, commi 2bis e 6bis, del Codice del processo amministrativo)*

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano ai processi iniziati dopo la data di entrata in vigore del presente Decreto.

➤ *Applicazione delle norme processuali per i processi iniziati (deposito ricorso) dal 19 aprile 2019*

Decreto «Sblocca cantieri»

Misure per il partenariato pubblico-privato

Art. 1 (Modifiche al Codice dei contratti pubblici)

1. Al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

ff) all'articolo 183, dopo il comma 17, è inserito il seguente: “ 17-bis. Gli investitori istituzionali indicati nell'elenco riportato all'art. 32, co. 3, del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, e gli Istituti nazionali di promozione definiti dall'art. 2, numero 3), del Regolamento (UE) 2015/1017, secondo quanto previsto nella comunicazione (COM (2015) 361 final) della Commissione europea del 22 luglio 2015, possono presentare le proposte di cui al comma 15, primo periodo, associati o consorziati, qualora privi dei requisiti tecnici, con soggetti in possesso dei requisiti per partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici per servizi di progettazione.”;

➤ *Sono pertanto ammesse a presentare proposta di PPP anche «**Le società di gestione del risparmio che hanno istituito fondi comuni d'investimento immobiliare** che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono privi dei requisiti indicati nell'art. 1, co. 1, lett. j) del predetto D.Lgs. n. 58 del 1998, come modificata dal comma 1, lettera a), adottano le conseguenti delibere di adeguamento entro trenta giorni dalla data di emanazione del Decreto di cui al comma 2.»*

Decreto «Sblocca cantieri»

Contraente generale

Art. 1 (Modifiche al Codice dei contratti pubblici)

1. Al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

hh) all'articolo 197:

1) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: “La qualificazione del contraente generale è disciplinata con il Regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies.”;

2) il comma 3 è abrogato;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Per la partecipazione alle procedure di aggiudicazione da parte dei contraenti generali, per gli affidamenti di cui all'art. 194, oltre all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, è istituito il sistema di qualificazione del contraente generale, disciplinato con il Regolamento di cui all'art. 216, co. 27-octies, gestito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che prevede specifici requisiti in ordine all'adeguata capacità economica e finanziaria, all'adeguata idoneità tecnica e organizzativa, nonché all'adeguato organico tecnico e dirigenziale.”;

- ***Con le modifiche introdotte agli articoli 196 e 197 del Codice dei contratti: per gli appalti pubblici di lavori, aggiudicati con la formula del contraente generale, viene eliminato l'Albo nazionale dei soggetti che possono ricoprire rispettivamente i ruoli di direttore dei lavori e di collaudatore;***
- ***La qualificazione del contraente generale è disciplinata con il nuovo Regolamento;***

Decreto «Sblocca cantieri»

Affidamento in caso di crisi di impresa

Art. 2 (Disposizioni sulle procedure di affidamento in caso di crisi di impresa)

1. Al Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016, l'art. 110 è sostituito dal seguente:

“Art. 110 (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione)

1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti, le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, co. 4-ter, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture.

2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

3. Il curatore della procedura di fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa, può eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita con l'autorizzazione del Giudice delegato

Decreto «Sblocca cantieri»

Affidamento in caso di crisi di impresa

Art. 2 (Disposizioni sulle procedure di affidamento in caso di crisi di impresa)

4. Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'art. 161, co. 6, del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l'art. 186-bis del predetto Regio Decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del Decreto previsto dall'art. 163 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

5. L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto.

6. L'ANAC può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che l'impresa in concordato si avvalga di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione quando l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite Linee guida.

7. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 114/2014, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione”.

Decreto «Sblocca cantieri»

Affidamento in caso di crisi di impresa

Art. 2 (Disposizioni sulle procedure di affidamento in caso di crisi di impresa)

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure in cui il bando o l'avviso con cui si indice la gara è pubblicato nel periodo temporale compreso tra la data di entrata in vigore del presente Decreto e la data dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 14/2019, nonché, per i contratti non preceduti dalla pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui gli inviti a presentare le offerte sono stati inviati nel corso del medesimo periodo temporale.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 14/2019 si applicano le disposizioni dell'art. 372 del predetto Decreto.

4. Al Regio Decreto 16 marzo 1942, n.267 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al settimo comma dell'art. 104, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "E' fatto salvo il disposto dell'art. 110, co. 3, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50";

b) all'articolo 186-bis:

1) al terzo comma, dopo le parole "iscrizioni e trascrizioni." è aggiunto il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma si applicano anche nell'ipotesi in cui l'impresa è stata ammessa a concordato che non prevede la continuità aziendale se il predetto professionista attesta che la continuazione è necessaria per la migliore liquidazione dell'azienda in esercizio";

2) il quarto comma è sostituito dal seguente: "Successivamente al deposito della domanda di cui all'articolo 161, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal Giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato".

Decreto «Sblocca cantieri»

Affidamento in caso di crisi di impresa

DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2019, n. 14

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della Legge 19 ottobre 2017, n. 155.

(GU Serie Generale n.38 del 14-02-2019 - Suppl. Ordinario n. 6)

Entrata in vigore del provvedimento: **15/08/2020** salvo gli artt. 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 che entrano in vigore il 16/03/2019.

Art. 372 (Modifiche al Codice dei contratti pubblici di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

Decreto «Sblocca cantieri»

Affidamento in caso di crisi di impresa

- I primi 2 commi rimangono sostanzialmente invariati.
- Dal comma 3 si apprezzano le più incisive novità. Con la nuova previsione infatti, il Curatore fallimentare, autorizzato all'esercizio dell'impresa, previa autorizzazione del Giudice delegato, può eseguire i contratti già stipulati dall'impresa assoggettata a fallimento. **Viene dunque eliminata la possibilità per il Curatore, prima prevista, di partecipare a gare o essere affidatario di subappalto.**
- Con la nuova disciplina inoltre, per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di concordato e il momento del deposito del decreto di apertura del concordato, il concorrente ha sempre necessità di avvalimento dei requisiti di un altro soggetto; mentre, dopo l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale, il medesimo concorrente non necessita più di tale avvalimento.
- **L'intervento di ANAC** nella nuova procedura, che può subordinare la partecipazione alla gara, la stipula del contratto o l'affidamento di un subappalto, **non necessita più del preventivo assenso dell'organo giudiziario competente.** Sebbene la norma non chiarisca se tale potere sia esercitabile d'ufficio o, al contrario, sia azionabile su istanza di una delle parti della procedura, sembrerebbe che tale facoltà sia esercitabile dall'ANAC *motu proprio*.

Decreto «Sblocca cantieri»

Affidamento in caso di crisi di impresa

DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2019, n. 14

Art. 372 (Modifiche al Codice dei contratti pubblici di cui D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50)

1. Al Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 48, al comma 17, le parole «articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 110, comma 6, in caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o liquidazione giudiziale» e, al comma 18, le parole «articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 110, comma 6, in caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o liquidazione giudiziale»;

Decreto «Sblocca cantieri»

Art. 372 (Modifiche al Codice dei contratti pubblici di cui D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50)

b) all'art. 80, co. 5, la lett. b) è sostituita dalla seguente: «b) l'operatore economico sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 95 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all'art. 1 della Legge n. 155/2017 e dall'art. 110;»;

c) l'art. 110 è sostituito dal seguente: «Art. 110 (Procedure di affidamento in caso di liquidazione giudiziale dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione). - 1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti, le stazioni appaltanti, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, co. 4-ter, del D.Lgs. n. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture.

2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

3. Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale, autorizzato all'esercizio dell'impresa, può eseguire i contratti già stipulati dall'impresa assoggettata alla liquidazione giudiziale su autorizzazione del Giudice delegato.

Legge europea 2018

Legge europea 2018

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018 (approvata dal Senato)

Art. 5 (Disposizioni in materia di pagamenti nelle transazioni commerciali – Procedura di infrazione n. 2017/2090)

1. L'articolo 113-bis del codice dei contratti pubblici, di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è sostituito dal seguente:

« Art. 113-bis – (Termini di pagamento. Clausole penali)

1. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi.

Legge europea 2018

2. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice civile.

3. Resta fermo quanto previsto all'art. 4, co. 6, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

4. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10% di detto ammontare netto contrattuale